



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Direzione Amministrativa
Strada del Quartiere n. 2/a - 43125 Parma

Determinazione n. 16 del 24.02.2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di febbraio nella Sede della Direzione Amministrativa dell'Azienda U.S.L. di Parma - Strada del Quartiere n. 2/a - il Direttore Amministrativo, adotta il qui di seguito trascritto provvedimento.

OGGETTO: Adesione Convenzione INTERCENT-ER "Convenzione per il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico lotto 2" per il servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti dell'Azienda U.S.L. di Parma ed eventuali alti aventi diritto - Validità dall'01.04.2015 al 31.03.2020 - Spesa prevista 2.326.750,00 iva esclusa e euro 2.421.260,00 iva compresa - CODICE CIG:615324171A. Contestuale proroga per il periodo 01.04.2015/15.04.2015 del contratto d'appalto per il servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti dell'Azienda tramite badge elettronico stipulato con la Ditta DAY RISTOSERVICE SPA con sede in via dell'Industria, n. 35 a Bologna (BO) - P. IVA n. 03543000370 - Spesa presunta per il periodo di proroga euro 8.000,00 iva esclusa e euro 8.320,00 iva compresa - CODICE CIG 0583495B4B.

ATTESO che con deliberazione n° 107 del 13 marzo 2008 è stato adottato il nuovo Atto aziendale;

RILEVATO che il punto 4 della deliberazione 107 dispone che, in via transitoria e fino all'adozione di apposita deliberazione del Direttore Generale, continua ad applicarsi la deliberazione 428 del 24 maggio 2000 concernente l'attribuzione in materia di adozione degli atti da parte della dirigenza;

VISTA la propria competenza ad emanare il provvedimento in oggetto ai sensi della sopra citata deliberazione del Direttore Generale n. 428 del 24.05.2000 - punto E2.04;

TENUTO CONTO che il 31.03.2015 scadrà il contratto stipulato con la Ditta DAY RISTOSERVICE SPA con sede in via dell'Industria, n. 35 a Bologna (BO) - P. IVA n. 03543000370 aggiudicato con propria Determinazione n. 89 del 09.08.2011 e successivamente prorogato con proprie Determinazioni n. 73 del 30.07.2013, n. 86 del 02.09.2014 e n. 135 del 29.12.2014;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006, n. 296, che fa riferimento all'art. 2, comma 573 della Legge 24.12.2007, n. 244 e dell'art. 21 della Legge Regionale n. 11 del 25.05.2004 che prevede per le Aziende Sanitarie il vincolo ad aderire alle convenzioni stipulate dall'Agenzia Regionale Intercent-Er;

ATTESO che l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha provveduto ad effettuare gara d'appalto, addivenendo all'aggiudicazione della stessa mediante stipula di Convenzione denominata "Convenzione per il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico lotto 2" valevole 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa avvenuta il 23/12/2014 e



con conseguente emissione di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie interessate, fra le quali questa Azienda, che avranno durata di cinque anni a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;

ATTESO che la Convenzione di che trattasi è stata stipulata con la Ditta CIR FOOD S.C., con sede legale in Reggio Emilia, via Nobel, 19, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia al n.00464110352, P. IVA 00464110352;

RITENUTO di aderire alla Convenzione stipulata dall'Agenzia Regionale Intercent-ER denominata "Convenzione per il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico lotto 2" per il periodo dall'01.04.2015 al 31.03.2020;

PRECISATO che, qualora l'Agenzia Regionale Intercent-ER decidesse, come previsto dalle clausole contrattuali, di procedere alla proroga della Convenzione per ulteriori 12 mesi, tale proroga si intende operante anche per questa Azienda, senza necessità di ulteriori atti da parte di questa Azienda;

INDIVIDUATO quale Responsabile del procedimento per lo svolgimento della presente procedura la Rag. Silvia Angelini – Collaboratore Amministrativo Professionale;

ATTESO che ai sensi della Convenzione di che trattasi, i contratti di fornitura si concluderanno con la semplice ricezione da parte del fornitore dell'ordinativo di fornitura trasmesso con le modalità analiticamente indicate nella Convenzione stessa;

ATTESO inoltre che per l'effettuazione del servizio di che trattasi verrà applicato il prezzo unitario di euro 5,7969 iva esclusa e euro 6,0288 iva compresa per ogni buono pasto, come indicato negli atti di gara;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sostituzione dei badge attualmente in uso al Personale dell'Azienda ed a eventuale ulteriore Personale, in considerazione della necessità di ristampare gli stessi in funzione delle modalità intervenute, dello stato di usura ed inoltre per il fatto che l'installazione delle necessarie predisposizioni sul microchip presente negli attuali badge, comporterebbe oneri organizzativi e disagi per il Personale particolarmente rilevanti;

VISTA l'offerta presentata per la sostituzione dei badge dalla Ditta CIR FOOD S.C., con sede legale in Reggio Emilia, via Nobel, 19, P. IVA 00464110352, assunta agli atti dell'Azienda con prot. n. 14771 del 24.02.2015, che prevede un costo unitario per ogni nuova carta fornita (badge) di euro 2,00 iva esclusa, ritenuto congruo dal Direttore del Servizio Logistica e Gestione e Monitoraggio dei servizi esternalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Carte in PVC laminato dotate di:

- Chip a contatto SLE 5528 da 1kbyte;
- Pista magnetica Hi-co.

Prezzo comprensivo di:

- stampa della grafica della card in base alle indicazioni fornite dall'Azienda (logo, eventuale foto, ecc.) in quadricromia fronte/retro;



- personalizzazione in nero dei dati variabili dei singoli dipendenti (nome e cognome, funzione, matr., ecc.);
- personalizzazione elettrica del chip e della banda magnetica;

ATTESO che la 1° stampa dei badge per il Personale in servizio alla data di avvio del rapporto contrattuale, e per eventuale ulteriore Personale a quella data autorizzato, verrà effettuata a cura della Ditta CIR FOOD S.C., senza oneri per questa Azienda e come da indicazioni tecniche e grafiche che verranno trasmesse alla Ditta stessa da parte dei competenti Servizi dell'Azienda, mentre le stampe successive verranno effettuate a cura dei Servizi Aziendali competenti tramite le 4 postazioni di abilitazione carte previste all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto;

CONSIDERATO che:

- la suddetta Convenzione verrà utilizzata per gli acquisti del servizio, nei limiti dell'importo previsto a tutto il 31.03.2020 per questa Azienda, in euro 2.318.750,00 iva esclusa e euro 2.411.500,00 iva compresa, con imputazione al conto 5303002 "Servizio Mensa a Dipendenti (Attività Commerciale)" del Bilancio economico della Gestione Sanitaria, anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 secondo competenza, nell'ambito del budget assegnato alla Direzione Generale ed ai singoli Distretti;
- il costo della fornitura dei badge, per un importo previsto di euro 8.000,000 iva esclusa e euro 9.760,00 iva compresa per n. 4.000 carte, verrà imputato al conto 5017006 Materiale di consumo per attrezzature informatiche" del Bilancio economico della Gestione Sanitaria, anni 2015 nell'ambito del budget assegnato alla Direzione Generale;
- la necessità di coordinare le operazioni di stampa e consegna dei nuovi badge, con quelle relative alla necessità di evitare disfunzioni relativamente alla rilevazione delle presenze e della fruizione del servizio mensa in oggetto, anche in funzione della dislocazione funzionale del Personale su tutto il territorio provinciale, comporta l'esigenza di prorogare l'attuale contratto stipulato con la Ditta DAY RISTOSERVICE SPA con sede in via dell'Industria, n. 35 a Bologna (BO) – P. IVA n. 03543000370 come da Determinazioni di questa Direzione Amministrativa n. 89 del 09.08.2011, n. 73 del 30.07.2013 e n. 135 del 29.12.2014, fino al 15.04.2015, prevedendo così la contemporaneità dei contratti attivi fino a tale data, fermo restando l'unicità del buono pasto per i singoli dipendenti o autorizzati, per un importo presunto di spesa di euro 2.500,00 iva esclusa e euro 2.600,00 iva compresa con imputazione al conto 5303002 "Servizio Mensa a Dipendenti (Attività Commerciale)" del Bilancio economico della Gestione Sanitaria, anno 2015;

SU proposta del Direttore del Servizio Logistica e Gestione e Monitoraggio dei servizi esternalizzati;

DETERMINA

- 1) di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, alla Convenzione stipulata dall'Agenzia Intercent-ER denominata "Convenzione per il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico lotto 2", con la Ditta CIR FOOD S.C., con sede legale in Reggio Emilia, via Nobel, 19, P. IVA 00464110352 per il periodo dall'01.04.2015 al 31.03.2020;



- 2) di specificare che qualora l'Agenzia Regionale Intercent-ER decidesse, come previsto dalle clausole contrattuali, di procedere alla proroga della Convenzione per ulteriori 12 mesi, tale proroga si intende operante anche per questa Azienda, senza necessità di ulteriori atti da parte di questa Azienda;
- 3) di precisare che ai sensi della Convenzione di che trattasi, i contratti di fornitura si concluderanno con la semplice ricezione da parte del fornitore dell'ordinativo di fornitura trasmesso con le modalità analiticamente indicate nella Convenzione stessa;
- 4) di precisare inoltre che per l'effettuazione del servizio di che trattasi verrà applicato il prezzo unitario di euro 5,7969 iva esclusa e euro 6,0288 iva compresa per ogni buono pasto, come indicato negli atti di gara;
- 5) di procedere all'acquisto di n. 4.000 carte (badge) al costo unitario per ogni nuova carta fornita (badge) di euro 2,00 iva esclusa, con le seguenti caratteristiche:
 - Carte in PVC laminato dotate di:
 - Chip a contatto SLE 5528 da 1kbyte;
 - Pista magnetica Hi-co.
 - Prezzo comprensivo di:
 - stampa della grafica della card in base alle indicazioni fornite dall'Azienda (logo, eventuale foto, ecc.) in quadricromia fronte/retro;
 - personalizzazione in nero dei dati variabili dei singoli dipendenti (nome e cognome, funzione, matr., ecc.);
 - personalizzazione elettrica del chip e della banda magnetica;
- 6) di dare atto che la 1° stampa dei badge per il Personale in servizio alla data di avvio del rapporto contrattuale (01.04.2015), e per eventuale ulteriore Personale a quella data autorizzato, verrà effettuata a cura della Ditta CIR FOOD S.C., senza oneri per questa Azienda e come da indicazioni tecniche e grafiche che verranno trasmesse alla Ditta stessa da parte dei competenti Servizi dell'Azienda, mentre le stampe successive verranno effettuate a cura dei Servizi Aziendali competenti tramite le 4 postazioni di abilitazione carte previste all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 7) di dare atto inoltre che:
 - la suddetta Convenzione verrà utilizzata per gli acquisti del servizio, nei limiti dell'importo previsto a tutto il 31.03.2020 per questa Azienda, in euro 2.318.750,00 iva esclusa e euro 2.411.500,00 iva compresa, con imputazione al conto 5303002 "Servizio Mensa a Dipendenti (Attività Commerciale)" del Bilancio economico della Gestione Sanitaria, anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 secondo competenza, nell'ambito del budget assegnato alla Direzione Generale ed ai singoli Distretti;
 - il costo della fornitura dei badge, per un importo previsto di euro 8.000,000 iva esclusa e euro 9.760,00 iva compresa per n. 4.000 carte, verrà imputato al conto 5017006 Materiale di consumo per attrezzature informatiche" del Bilancio economico della Gestione Sanitaria, anni 2015 nell'ambito del budget assegnato alla Direzione Generale;



Azienda U.S.L. di Parma – Servizio Logistica e Gestione e Monitoraggio dei servizi esternalizzati
Determinazione n. _____ del _____

- 8) di precisare che, qualora l'Agenzia Regionale Intercent-ER decidesse, come previsto dalla clausole contrattuali, di procedere alla proroga della Convenzione, tale proroga si intende operante anche per questa Azienda;
- 9) di prorogare fino al 15.04.2015, per le motivazioni analiticamente indicate in premessa, il contratto stipulato con la Ditta DAY RISTOSERVICE SPA con sede in via dell'Industria, n. 35 a Bologna (BO) – P. IVA n. 03543000370 come da Determinazioni di questa Direzione Amministrativa n. 89 del 09.08.2011, n. 73 del 30.07.2013 e n. 135 del 29.12.2014, prevedendo così la contemporaneità dei contratti attivi fino a tale data, fermo restando l'unicità del buono pasto per i singoli Dipendenti o autorizzati, per un importo presunto di spesa di euro 8.000,00 iva esclusa e euro 8.320,00 iva compresa con imputazione al conto 5303002 "Servizio Mensa a Dipendenti (Attività Commerciale)" del Bilancio economico della Gestione Sanitaria, anno 2015
- 10) di trasmettere il presente atto ai Direttori dei Distretti per il seguito di competenza;
- 11) di individuare quale Responsabile del procedimento per lo svolgimento della presente procedura la Rag. Silvia Angelini Collaboratore Amministrativo Professionale e di individuare quale Direttore dell'esecuzione del Contratto il Geom. Michele Bardò Collaboratore Amministrativo Professionale.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Elena Saccenti

CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO LOTTO 2
N. CIG 5498130069

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni;

E

CIR food s.c., sede legale in Reggio Emilia, via Nobel, 19, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia al n.00464110352, P. IVA 00464110352 domiciliata ai fini del presente atto in Reggio Emilia, via Nobel, 19, in persona della Dott.ssa Mariacristina Bertolini Procuratore Speciale, giusti poteri alla stessa conferiti da procura speciale dell' 01/03/2011 rep. 20421 racc. 5091 a rogito Avv. Giorgia Manzini Notaio in Reggio Emilia (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

- a. che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico con procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla GUUE il 18/12/2013;
- b. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c. che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- d. che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
- e. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f. che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- g. che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- h. che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- i. che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 – Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a. Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
- b. Intercent-ER: l'Agenzia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
- c. Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d. Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
- e. Punto Ordinante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;
- f. Referente dell'Amministrazione: la persona designata dall'Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore;
- g. Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i mezzi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- h. Capitolato Tecnico: il documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
- i. Buono pasto a valore nominale: il Buono pasto dietro la presentazione del quale dovrà essere garantita una consumazione di alimenti fino al valore facciale del Buono pasto;
- j. Buono pasto parametricale: il Buono pasto dietro la presentazione del quale dovrà essere garantita una consumazione di un pasto completo o ridotto senza alcuna somma a carico del dipendente;
- k. Valore aggiudicato: valore facciale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore e dell'IVA, arrotondato alla seconda cifra decimale;
- l. Sconto offerto: sconto sul Valore facciale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà all'Amministrazione Contraente, per ogni Buono pasto acquistato;
- m. Importo della fornitura: l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dei singoli Ordini d'acquisto. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La fornitura del servizio oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito www.intercent.it (di seguito per brevità Sito) di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4 – Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico per pasto a valore nominale, per le Area Vasta Romagna e l'Aziende USL di Bologna nonché la prestazione di tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo così suddiviso:
 - Lotto 2: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico per pasto a valore nominale e parametrico, per le Azienda USL di Modena e Azienda USL di Parma, Policlinico di Modena.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato tecnico, al suo Allegato A nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari ad € 24.940.579,34 IVA esclusa.
3. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.
4. Fermo restando quanto sopra, l' Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.
5. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto) le Amministrazioni Contraenti daranno origine a contratti della durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo medesimo. Nell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti preciseranno l'importo complessivo del servizio derivante dall'applicazione del prezzo del valore di aggiudicazione del buono pasto ai quantitativi acquistati. A tale importo andrà aggiunta l'IVA ai sensi di legge.
6. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
7. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente possono affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall'Aggiudicatario.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
Viale Teodorico n.21 – 20149 Milano, telefono n. 02/3454191, e-mail bluticket.card@cir-food.it ovvero mediante fax al numero indicato 02/34541955.

Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

4. Qualora non fosse possibile provvedere ad eseguire il servizio in tutto o in parte oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'ordinativo di Fornitura secondo le modalità previste nel successivo art. 23.

Articolo 7 – Durata

1. La presente Convenzione ha una validità di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa e gli Ordinativi di Fornitura avranno durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.
2. I primi nove mesi di validità dell'Ordinativo di Fornitura saranno considerati sperimentali. Durante tale periodo l'Amministrazione Contraente verificherà l'andamento del servizio sostitutivo di mensa ed il funzionamento del sistema informatico utilizzato.
3. Trascorsi i primi nove mesi sarà emesso apposito verbale, sottoscritto sia dall'Amministrazione Contraente sia dal Fornitore, nel quale si darà atto delle risultanze delle predette verifiche. In caso di esito negativo l'Ordinativo di Fornitura potrà essere risolto.
4. Qualora l'Amministrazione Contraente esprima, motivando, un giudizio di inidoneità, l'Ordinativo di Fornitura potrà essere risolto.
5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. Se, per qualsiasi motivo cessasse l'efficacia della Convenzione, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
7. Gli Ordinativi di Fornitura possono in ogni caso essere prorogati fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte della Agenzia.

Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli Atti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dall'Agenzia, per quanto di propria competenza.
9. Ogni Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti e/o all'Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire alle Amministrazioni Contraenti, con le modalità stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e suoi allegati e nella propria offerta tecnica ed economica i servizi oggetto della Convenzione;
 - b) garantire la continuità del Servizio/fornitura;
 - c) attenersi alle disposizioni circa le modalità di esecuzione della prestazione come indicato nel Capitolato tecnico e nel suo Allegato A, nella presente Convenzione e nell'offerta tecnica ed economica presentata;
 - d) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto della Convenzione, anche intervenute successivamente alla stipulazione della Convenzione e durante la vigenza degli Ordinativi di Fornitura;
 - e) impiegare tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale per la realizzazione della fornitura e dei servizi connessi, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico e nella propria offerta tecnica;
 - f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Per l'esecuzione del servizio, il Fornitore si obbliga a prestare lo stesso con le modalità definite nel Capitolato tecnico e nell'offerta sia tecnica che economica, nei locali indicati dalle Amministrazioni Contraenti.
2. Il Fornitore deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate nell'Allegato A al Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata in fase di gara.

Articolo 12 - Servizi connessi

1. Oltre al Servizio oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Amministrazioni Contraenti:

SERVIZIO DI CALL CENTER

Il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni feriali dalla stipulazione della Convenzione, deve attivare un servizio di Call Center mediante la predisposizione e la comunicazione all'Agenzia di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, ad eccezione di:

- giorni festivi,
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

Il Call Center permette alle Amministrazioni di:

- richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via web o via posta, all'Agenzia e alle singole Amministrazioni che ne facciano richiesta per quanto di propria competenza, un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento contenente al minimo le seguenti informazioni:

- quantitativi dei singoli buoni pasto acquistati;
- quantitativi dei singoli buoni pasto acquistati per Amministrazione Contraente;
- relativi importi.

Articolo 13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinali di Fornitura saranno calcolati sulla base del valore di aggiudicazione riferito ad ogni singolo buono pasto IVA esclusa.
2. Il valore di aggiudicazione del buono pasto è determinato mediante applicazione della percentuale di sconto offerta, **pari al 7,25%, al valore del buono** (IVA 4% esclusa).
3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della prestazione di tutti i servizi connessi descritti nel Capitolato tecnico e nella presente Convenzione.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinali di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 14 - Adeguamento del valore del buono pasto

1. Le Amministrazioni Contraenti potranno disporre una variazione del valore nominale del buono pasto. In tal caso ne daranno comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 30 giorni,

affinché siano adeguati i sistemi informatici. Al valore del buono pasto si applicherà la medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. La fatturazione dei pasti erogati dovrà essere emessa obbligatoriamente entro la fine del mese successivo a quello di erogazione. Le fatture dovranno riportare gli estremi del file mensile di rendicontazione messo a disposizione e scaricato dall'Amministrazione Contraente. I dati riportati in fattura dovranno corrispondere a quelli indicati nel file mensile di rendicontazione a meno delle transazioni contestate dall'Amministrazione e riconosciute come "non valide" in tempo utile.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, al CIG derivato indicato dal singolo Soggetto contraente e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardi o i mancati pagamenti delle fatture.
4. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
5. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della regolare fattura, da parte dell'Amministrazione contraente.
6. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n° 10000023932, intestato al Fornitore, presso Credito Emiliano sede Reggio Emilia, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT2910303212800010000023932
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni Contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.

7. La Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 – Penali

1. Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite dagli esercizi di ristorazione, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. In applicazione del comma 3 dell'art. 145 e del dell'art. 298 del D.P.R. n.207/2010 le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura, relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.
4. Le penali minime che Intercent-ER e le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:

Penali che si riservano di applicare le Amministrazioni Contraenti:

- Per ogni giorno di irreperibilità del Referente del Fornitore, di cui all'art. 14 del Capitolato tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,3‰ sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura;
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini indicati dall'art 5 del Capitolato tecnico nella consegna dell'elenco degli esercizi convenzionati (e dei suoi aggiornamenti), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3‰ sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura;

- Per ogni giorno solare di ritardo, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, rispetto ai termini stabiliti dall' art. 5 del Capitolato tecnico per la stipulazione di nuove convenzioni, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3‰ sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura;
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito dall' art. 5 del Capitolato tecnico per la comunicazione delle risoluzioni delle convenzioni, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3‰ sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura;
- Per ogni giorno solare di ritardo, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, rispetto ai termini stabiliti dall' art. 5 del Capitolato tecnico, per la mancata sostituzione degli esercizi convenzionati inadempienti o la cui convenzione è stata risolta, aventi stessa tipologia, caratteristiche e analoga distanza di quelli cessati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3‰ sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura,;
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini indicati nell' Art. 5 del Capitolato tecnico, relativi all'installazione e attivazione nei locali convenzionati dei terminali di rilevazione, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all' Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3‰ sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura;
- Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini di cui all'art. 6 del Capitolato tecnico previsti per l'eliminazione di disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3‰ sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura;
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione delle immagini dei moduli cartacei come previsto dall'art. 8.3.1, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3‰ sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura;
- In caso di guasti imputabili al Fornitore, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 8.3.1 del Capitolato tecnico – o nel miglior tempo offerto in sede di gara - per il ripristino del funzionamento del sistema software-hardware-telematico di rilevazioni delle transazioni, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3‰ sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura;
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini indicati dall'art. 8.3.3 "Black list" del Capitolato tecnico per la disabilitazione dei badge segnalati dalle Amministrazioni Contraenti, per i quali non dovranno più essere addebitate eventuali transazioni riferite a date posteriori ai 2 giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3‰ sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura;
- Per ogni ora di ritardo, rispetto al termine stabilito dall' art. 8.5 del Capitolato tecnico per il servizio di assistenza hardware e software – o nel miglior tempo offerto in sede di gara - il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3‰ sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura;
- Per ogni addebito all'Amministrazione Contraente, riferito a badge inesistenti, non attivi da almeno 2 gg lavorativi dalla segnalazione o non appartenenti agli aventi diritto delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3‰ sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura;
- Per il ripetersi di transazioni errate per una o più delle seguenti fattispecie:
 - orari di accesso inesatti o non sincronizzati;
 - addebito all'Amministrazione Contraente, riferito a transazioni anche rilevate manualmente, riferite a consumazioni non avvenute
 - orari di accesso in fasce/giornate non abilitate per l'accesso a quel locale,;
 - transazione indicata come cartacea quando invece elettronica, o viceversa;
 - transazione con codice esercizio non censito / non presente nell'apposita lista di locali per l'Amministrazione contraente;
 - addebito di più di un pasto al giorno per lo stesso badge nel medesimo locale;
 - causale del motivo di utilizzo del modulo cartaceo sconosciuta o mancante;
 - mancato rispetto della struttura concordata di uno o più flussi dati;
 - superamento del limite di valore concordato;

- presenza nel flusso dati mensile di accessi riferiti a periodi diversi, precedenti o successivi al mese di riferimento;
- identificativo univoco del modulo utilizzato per la transazione cartacea che non corrisponde con il modulo cartaceo o che non risulta realmente univoco;
- modulistica cartacea con struttura non rispondente ai requisiti previsti;
- modulistica cartacea utilizzata in modo improprio;
- altre anomalie,

il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3‰ sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura;

Penali che Intercent-ER si riserva di applicare:

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini fissati per la consegna da parte del Fornitore a Intercent-ER della reportistica di cui all'art.12, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla una penale pari ad € 200,00;
- 5. Intercent-ER, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti, potrà applicare penali rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione, dallo 0,3‰ all'1‰ sul valore della Convenzione, in relazione alla gravità ravvisata in tali inadempimenti.
- 6. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre Intercent-ER potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
- 7. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 10. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti ovvero dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 19 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento

del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia rilasciata in data 12/12/2014 da Unicredit avente n. 460011532595 di importo pari ad Euro 1.247.029,00 = (unmilione duecento quarantasettemila ventinove/00)
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 21 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 22 – Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, gli Ordinativi di Fornitura nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, con particolare riferimento al mantenimento della rete di esercizi convenzionati dichiarati in sede di gara ed accertati prima della stipulazione della presente Convenzione;
 - b) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo 25 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell' articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) qualora il Fornitore applichi ad uno o più esercizi convenzionati una commissione superiore da quella dichiarata in sede di gara;
 - g) qualora il Fornitore non effettui il pagamento nei confronti degli esercizi convenzionati nei termini dichiarati in sede di gara;
 - h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
8. L'**Agenzia**, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, **la Convenzione** nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - k) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;

- l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - m) qualora il Fornitore applichi ad uno o più esercizi convenzionati una commissione superiore da quella dichiarata in sede di gara;
 - n) qualora il Fornitore non effettui il pagamento nei confronti degli esercizi convenzionati nei termini dichiarati in sede di gara.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
 6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Amministrazione hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
 7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
 8. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
 9. L'Agenzia potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del su richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

Articolo 23 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 24 Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m..

Articolo 25 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 26 – Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 28 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 29 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Riccardo Gismondi il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico 02/34541913, numero di fax 02/34541955, indirizzo e-mail r.gismondi@cir-food.it

Articolo 30 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 31 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, è competente in via esclusiva il foro della Amministrazione Contraente.

Articolo 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa attenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione

della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Articolo 34 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Tali verifiche saranno particolarmente incentrate sul mantenimento, in corso di validità degli Ordinativi di Fornitura, della rete di esercizi accertata in fase di stipulazione della Convenzione.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti.

Articolo 35 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m.

Articolo 36 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA INTERCENT-ER
Dott.ssa Alessandra Boni

IL FORNITORE
Dott.ssa Mariacristina Bertolini

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

Clausole vessatorie relative alla Convenzione per il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico

La sottoscritta Mariacristina Bertolini, quale Procuratore Speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni del Servizio e limitazioni di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 12 (Servizi Connessi), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento del valore del buono pasto), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 18 (Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 25 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Responsabile della fornitura), Articolo 30 (Conciliazione presso la CCIAA) Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Verifiche sull'esecuzione del contratto), Articolo 36 (Clausola finale).

IL FORNITORE
Mariacristina Bertolini